




Istruzione Operativa

IP6.0.10.8 Segnalazione casi sospetti di infezione da BSE

Redatto da	Maurilio GIORGI Direttore Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale		Data	26 LUG. 2023
Approvato da	Silvana CIRINCIONE Direttore Sanitario		Data	26 LUG. 2023

SOMMARIO

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
2	DEFINIZIONI.....	2
3	ATTIVITÀ.....	2
4	MONITORAGGIO E CONTROLLO	5
5	DOCUMENTI DI REGISTRAZIONE.....	6
6	RIFERIMENTI.....	6



1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente istruzione operativa, scritta in accordo con la normativa vigente (vedi ELENCO NORME DI RIFERIMENTO/ARCHIVIO LEGISLAZIONE VETERINARIA"), è stata redatta al fine di definire e documentare le modalità operative di dettaglio adottate dall'ATS Val Padana in caso di segnalazione di casi sospetti di infezione da BSE negli animali presenti nel territorio di competenza dell'ATS Val Padana.

2 DEFINIZIONI

Animali con sintomi clinici riferibili alla BSE: animali segnalati dai veterinari libero professionisti, dagli allevatori, e dai detentori, prima della denuncia ufficiale di caso sospetto.

Animale sospetto di infezione da BSE: animali vivi, abbattuti o morti, che presentano o hanno presentato turbe neurologiche o comportamentali o una progressiva deteriorazione dello stato generale connessa a una lesione del sistema nervoso centrale e per i quali le informazioni raccolte sulla base di un esame clinico, della risposta ad un trattamento, di un esame post mortem o di un'analisi di laboratorio ante o post mortem non consentono di stabilire altra diagnosi.

Persone tenute alla denuncia: sono tenute alla denuncia tutte le persone di cui all'art.2 del DPR 320/54, ed in particolare:

- i veterinari ufficiali,
- i veterinari liberi professionisti,
- i proprietari e i detentori di animali anche in temporanea consegna ed a qualsiasi titolo.

CEA: Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche sulle encefalopatie animali e neuropatologie comparate presso IZS di Torino.

3 ATTIVITÀ

A seguito di segnalazione da parte di allevatori, detentori a qualsiasi titolo degli animali e veterinari liberi professionisti, di bovini con sintomi clinici compatibili con la BSE, il veterinario ufficiale, effettua un'ispezione nell'allevamento.

3.1 Animale in allevamento con sintomatologia non chiaramente associata a lesioni del sistema nervoso centrale

Il veterinario ufficiale competente per l'allevamento, nel caso in cui la sintomatologia dell'animale/i sospetto/i non sia chiaramente associata a lesioni del sistema nervoso centrale e pertanto non sia possibile segnalare immediatamente il sospetto, ordina il sequestro dell'animale; in tal caso l'animale può essere tenuto in osservazione per la successiva indagine clinica, in attesa di eventuali analisi di laboratorio o in attesa di risposta ad un eventuale trattamento farmacologico

Qualora, alla fine di detto periodo di osservazione clinica, la sintomatologia regredisca o sia possibile emettere una diagnosi di malattia diversa dalla BSE, verranno tolti i predetti vincoli.

Se al termine del periodo di osservazione, l'animale manifesta sintomi compatibili con la BSE o venga a morte durante tale periodo vengono attuate le misure di cui al paragrafo successivo.

3.2 Animale in allevamento di cui è possibile segnalare subito sospetto di BSE

Nel caso in cui, dopo la segnalazione, a seguito di indagine clinica e in base ai dati anamnestici, sia subito possibile segnalare sospetto di BSE, il veterinario ufficiale ordinerà l'invio al macello dell'animale con sintomatologia ed effettuerà il censimento di tutti gli animali presenti in allevamento; inoltre, ordinerà una limitazione ufficiale di movimento¹ di tutti gli altri bovini presenti nella stessa azienda finché non saranno disponibili i risultati dell'indagine.

Gli animali presenti in allevamento o che al momento dell'invio al macello manifestano segni comportamentali o neurologici resistenti alle normali terapie, oppure animali in gravi condizioni generali, che non presentano segni riconoscibili di natura infettiva o metabolica devono essere segnalati come casi sospetti.

3.2.1 Invio al macello degli animali sospetti

L'animale o gli animali sospetti devono essere immediatamente abbattuti in un macello posto nel territorio regionale.

¹ movimentazione autorizzata dall'Autorità Sanitaria mediante rilascio della dichiarazione di provenienza degli animali (mod. 4 modificato) su cui viene riportata la seguente dicitura "l'animale di cui al presente certificato proviene da un allevamento sottoposto a limitazione ufficiale delle movimentazioni ai sensi dell'art. 12 comma 1 del Regolamento 999/2001/CE".

Se l'allevamento è posto nella nostra ATS, il veterinario ufficiale competente per territorio comunicherà l'invio al veterinario competente per il macello di destinazione; se il macello è situato in altra ATS, il veterinario ufficiale competente per territorio comunicherà l'invio al DVSA di destinazione.

Sulla dichiarazione di provenienza (mod. 4 modificato) deve essere riportata la dicitura "animale sospetto BSE".

3.2.2 Macellazione degli animali sospetti

Il veterinario ufficiale responsabile del macello provvede affinché gli animali sospetti vengano mantenuti e macellati separatamente dagli altri, le loro carcasse, e tutte le altre parti (sangue, visceri, pelle etc.) restino in vincolo sanitario in attesa della conclusione delle indagini o inviate come MSR.

Inoltre, comunica, al Distretto Veterinario ATS competente per l'allevamento, l'avvenuta macellazione dell'animale.

Gli animali abbattuti verranno prontamente indennizzati ai sensi della L.218/88 (vedi IP6.0.10.7 *Indicazioni operative per la modalità di calcolo degli indennizzi a seguito di abbattimento di animali in corso di focolai epidemici*).

3.2.3 Campionamento

L'autorità sanitaria dispone il prelievo di tutto l'encefalo che dovrà essere inviato alla sede di Brescia dell'IZSLER per l'effettuazione delle successive analisi (vedi diagramma di flusso), utilizzando il relativo verbale di prelievo (MP6.0.10.4 campionamento animale sospetto BSE).

I campioni devono essere prontamente inviati all'IZSLER di Brescia che, a sua volta, inoltra una parte di tessuto nervoso al CEA di Torino e una parte alla sezione di Milano dell'IZSLER; il CEA effettua² i test di laboratorio previsti³, mentre l'Istituto Zooprofilattico di Brescia, ricevuto il campione, effettua il test rapido.

Se il test rapido dovesse dare esito positivo, il Direttore SC distrettuale ordina il sequestro dell'intero allevamento e il divieto di movimentazione per tutti gli animali e per i prodotti; solo dopo che il CEA ha emesso referto di

² art.12 comma 2 del Regolamento CE 999/2001

³ allegato III capitolo C Regolamento CE 999/2001



positività dell'esame istologico, il Direttore SC distrettuale, ai sensi del DPR 320/54, dovrà dichiarare l'allevamento infetto da BSE.

Se, invece, il campione risultasse negativo all'esame istologico, tutti i vincoli devono essere immediatamente rimossi; in ogni caso, anche se il test rapido risultasse negativo si procederà all'effettuazione dell'esame istologico e dell'esame immunocitochimico per le successive diagnosi differenziali.

3.2.4 Indagine clinica

Il veterinario ufficiale competente per l'allevamento, in attesa dell'esito delle analisi, predispone l'indagine clinica mediante la scheda apposita (MP6.0.10.5 indagine clinica BSE⁴); tale indagine dovrà essere trasmessa al CEA di Torino e alla sezione di Milano dell'IZS.

3.3 **Animali in macello con segni comportamentali o neurologici resistenti alle normali terapie, oppure animali in gravi condizioni generali,**

Nel caso in cui animali con segni comportamentali o neurologici resistenti alle normali terapie, oppure in gravi condizioni generali, che non presentano segni riconoscibili di natura infettiva o metabolica siano presentati alla visita ante mortem presso un macello della nostra ATS, deve essere attivata la stessa procedura di cui ai §§ 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4.

A tal fine il DVSA invierà una comunicazione all'ATS competente per l'allevamento da cui proviene l'animale sospetto; nel caso in cui detto animale provenga da fuori regione, tale comunicazione dovrà essere inviata anche all'U.O. Veterinaria della Regione che provvederà al successivo inoltro alla regione competente e al Ministero della Salute.

In questa fattispecie è escluso l'indennizzo degli animali.

4 **MONITORAGGIO E CONTROLLO**

Al fine di assicurare una corretta erogazione del servizio l'ATS della Val Padana ha deciso di definire il servizio (finalità), le sue caratteristiche (indicatori di prestazione) e le relative modalità di misurazione.

⁴ allegato 1 del D.M. 7 gennaio 2000

Tali caratteristiche vengono definite e tenute sotto controllo come da "Piano Controllo Processo", riportato nel documento Sintesi Indicatori Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale.

5 DOCUMENTI DI REGISTRAZIONE

- MP6.0.10.4 campionamento animale sospetto BSE;
- MP6.0.10.5 indagine clinica BSE (allegato 1 del D.M. 7 gennaio 2000).

6 RIFERIMENTI

- Tabella elenco norme di riferimento/ Archivio Legislazione Veterinaria;
- PP6.0.10 Gestione delle emergenze epidemiche e non epidemiche;
- IP6.0.10.3 Indicazioni operative per la gestione di emergenze epidemiche;
- IP6.0.10.7 Indicazioni operative per la modalità di calcolo degli indennizzi a seguito di abbattimento di animali in corso di focolai epidemici;
- LG6.0.10.1 Linee guida per la gestione delle emergenze epidemiche e non epidemiche dei dipartimenti veterinari sicurezza alimenti di origine animale, revisione 2020.